



Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 30/12/2005

Oggetto:

I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla normativa comunitaria per i redditi da risparmio

Testo:

L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare n. 55 che fornisce i primi chiarimenti sulla direttiva comunitaria numero 2003/48/Ce, concernente la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005.

Dopo aver individuato i redditi da risparmio che rientrano nel campo di applicazione della direttiva comunitaria per favorire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la circolare si sofferma sulle comunicazioni e sulle rilevazioni che e' necessario effettuare nel caso di pagamento di interessi a favore di persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato.

La circolare precisa, inoltre, che oggetto di comunicazione e di rilevazione sono i redditi da risparmio derivanti da pagamenti di interessi su crediti.

Tra gli altri, rientrano nella nozione di pagamento di interessi i redditi:

- .derivanti da obbligazioni nazionali e internazionali
- .distribuiti da fondi di investimento
- .derivanti da strutture utilizzate in sostituzione di fondi di investimento collettivo (trust, partnership)
- .distribuiti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

I redditi relativi all'impiego di capitale, come quelli derivanti dal possesso di partecipazioni sociali, invece, non sono compresi nell'ambito di applicazione della direttiva.

Nella circolare si chiarisce che l'agente pagatore, cioe' chi esegue il pagamento degli interessi a favore di una persona fisica residente in un altro Stato membro, e' tenuto a rilevare le informazioni sul beneficiario e il relativo pagamento, comunicandole alla propria autorita' fiscale. In particolare, devono essere oggetto di comunicazione:

- .l'identita' e la residenza del beneficiario effettivo
- .la denominazione e l'indirizzo
- .il numero di conto del beneficiario effettivo (codice Iban) o gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi (per esempio il codice Isin per i titoli, il codice Swift o altro)
- .le informazioni relative al pagamento di interessi.

Gli agenti pagatori devono trasmettere le rilevazioni eseguite nell'anno solare all'Amministrazione finanziaria, utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'Agenzia delle Entrate comunichera' le informazioni agli altri Stati membri entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi.

Nella circolare si precisa, inoltre, che lo scambio automatico di informazioni non riguarda al momento l'Austria, il Lussemburgo e il Belgio, Paesi che - per un periodo transitorio - hanno il diritto di applicare sui pagamenti di interessi eseguiti una ritenuta alla fonte, il cui importo e' pari al 15 per cento nei primi tre anni del periodo transitorio, al 20 per cento per i tre anni seguenti e al 35 per cento successivamente.

Il beneficiario effettivo del pagamento di interessi puo' pero' chiedere all'agente pagatore che non venga prelevata la ritenuta, dietro rinuncia all'anonimato fiscale.

L'Agenzia chiarisce, infine, che per evitare fenomeni di doppia imposizione per effetto dell'applicazione della ritenuta, al beneficiario effettivo del

pagamento di interessi e' riconosciuto un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.